



COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	4
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	4
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti	5
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	6
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	6
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza	7
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	8
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	8
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	9
Art. 10 - Obblighi del concessionario	9
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	10
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee	10

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del Comune	11
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie	11
Art. 15 - Soggetti passivi	12
Art. 16 - Durata dell'occupazione	12
Art. 17 - Criterio di applicazione della tassa	12
Art. 18 - Misura dello spazio occupato	13
Art. 19 - Passi carrabili	13
Art. 20 - Autovetture per trasporto pubblico	13
Art. 21 - Distributori di carburante	14
Art. 22 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	14
Art. 23 - Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento.....	14
Art. 24 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari	15
Art. 25 - Maggiorazioni della tassa	15
Art. 26 - Riduzioni della tassa permanente	16
Art. 27 - Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa	17
Art. 28 - Riduzione tassa temporanea	17
Art. 29 - Esenzione dalla tassa	18
Art. 30 - Esclusione dalla tassa	19
Art. 31 - Sanzioni	20
Art. 32 - Versamento della tassa	21
Art. 33 - Rimborsi	21
Art. 34 - Ruoli coattivi	21
Art. 35 - Norme transitorie	22
Art. 36 - Entrata in vigore	22

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate di servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Lanusei, si osservano le norme del Presente regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di Occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del D.Lgs 507/93 , è fatto divieto di occupare spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del servizio su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, all'Amministrazione Comunale .

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che desidera

occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Ogni denuncia deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sono solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 300 (trecento) metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate, oltre alla generalità del Concessionario: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e la categoria dell'area, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla

domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni.

2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta , per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza, deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione di suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 (dieci) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
 - Per il periodo successivo alla dichiarazione di decadenza la tassa già assolta non verrà restituita in nessun caso.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal responsabile del servizio, l'atto di concessione e/o autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. E' fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del servizio, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata dall'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. n. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione delle gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un

contributo “una tantum” pari al 40% per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. del dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V (quinta) classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.Lgs n° 507/1993.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. le tariffe vengono annualmente adottate dalla giunta municipale nei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione .
2. Ai sensi dell'art. 42 comma 6 , la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D.lgs n° 507/93.
3. le misure dei predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe riferite alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100%
 - seconda categoria 70%

- terza categoria 40%

Art. 15

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 16

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti e temporanee:
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 17

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore .
3. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alle medesime aree di riferimento, siano complessivamente inferiori al metro quadrato.
4. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi

nelle 3(tre) categorie di cui l'art. 14 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

5. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e di altre aree pubbliche.

6. **Vengono considerate annuali le occupazioni del suolo pubblico effettuate dagli esercizi commerciali di somministrazione di bevande ed alimenti con tavolini e tende.**

Art. 18

Misura dello spazio occupato.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.

3. Per le occupazioni di soprassuolo, purchè assoggettanti almeno (cento) centimetri dal vivo del muro, l'estensione va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggiore perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 19

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 20

Autovetture per il trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D. lgs n° 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 21

Distributori di carburante

- 1 La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, negli importi indicati all'art. 48 del D.lgs 507/93 e va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 22

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo

pubblico è dovuta una tassa annuale, negli importi stabiliti nella deliberazione di approvazione delle tariffe..

Art. 23

Occupazioni temporanee

Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - fino a 12 ore: riduzione del 20% (venti per cento);
 - oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 (quindici) giorni una riduzione del 20% (venti per cento).
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.
5. Nel mercato rionale l'occupazione giornaliera dei posteggi lasciati liberi dai concessionari viene pagata con dei tickets di valore diverso per i posteggi interni e per i posteggi esterni. I tickets sono dei bollettari madre e figlia numerati progressivamente e preventivamente bollati e vidimati contenenti il creditore e il tipo di posteggio occupato. Per l'anno in corso sulla base delle tariffe vigenti l'importo è stabilito in euro 20,00 (venti) per i posteggi interni e in euro 8,00 (otto) per quelli esterni.

Art. 24

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

Casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per

l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 25

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (venti per cento).
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% (cinquanta per cento) se in prima categoria, del 30% (trenta per cento) se in seconda categoria, del 20% (venti per cento) se in terza categoria.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiore del 30% (trenta per cento) per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 20% (venti per cento) se in seconda categoria; ed a tariffa normale se in terza categoria.

Art. 26

Riduzione della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta del 10% (dieci per cento);
 - 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 30% (trenta per cento);

- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30% (trenta per cento);
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50% (cinquanta per cento);
- 5) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% (per cento) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto;
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30% (trenta per cento).
- 7) Ai sensi della legge 447/99 dell'art. 1 comma 1, 2,3,e e della legge 350/2003 art. 2 comma 15 viene previsto nel centro urbano un esonero della tassa per l'occupazione di delle aree pubbliche per un periodo massimo di 15 giorni dovute agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il Concessionario dovrà allegare alla domanda la documentazione presentata al centro servizi dell'Agenzia delle Entrate per la detrazione del 41 per cento dell'imposta sul reddito.

Art. 27

Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 28

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta di un terzo;
- comma 3 – Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30% di quella ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 6 ePer le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80% (ottanta per cento). Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq , e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
- comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80% (ottanta per cento);
- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (cinquanta per cento);
- comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30% (trenta per cento) se in terza categoria, del 20% (vento per cento) se in seconda categoria e tariffa ordinaria se in prima categoria.

Art. 29

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari e servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 30

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricomprese all'interno del centro abitato;
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio Statale.

Art. 31

Sanzioni

1. *Soprattasse:*

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

2. *Pene pecuniarie:*

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da € 25,00 a € 51,65 da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita deliberazione della Giunta e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 32

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 33

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 35

Norme transitorie

1. Ai sensi dell'art. 56, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 le riscossioni ed accertamenti relative ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel presente Regolamento, sono effettuate con le modalità e termini previsti dal T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14/9/1931, n. 1175 e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 6 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedano, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle tasse dovute per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di quanto previsto nello statuto comunale è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme complementari discordanti.

TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZII ED
AREE PUBBLICHE

CLASSIFICAZIONE
PER CATEGORIA DELLE STRADE, DEGLI SPAZI
E DELLE AREE PUBBLICHE

**CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA DELLE STRADE,
DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE INDICATE
NELL'ART. 38 DEL D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507,
IN RELAZIONE ALLA LORO IMPORTANZA**

(Art. 42, comma 3, decreto legislativo n. 507/1993 e art. 19 del Regolamento)

CATEGORIA A: (IMPOSTA 100%) *via Roma, senso unico a valle, via Repubblica, via Umberto da distributore carburante a Piazza Vittorio Emanuele, via Marconi da Piazza Vittorio Emanuele a incrocio con viale Europa, via Mameli, via Cagliari, via Indipendenza, vico 1° e 2° Marconi, via Manzoni, via Gialetto, via Mazzini, via Amsicora, tutto il rione di Niu Giossu, via Progresso, via Zanardelli, via Cavour, via Siccardi, via Garibaldi, via Piemonte con i relativi vicoli, via Trento e vivoli, via Tola e via Monti.*

CATEGORIA B: (IMPOSTA 70%) *rione Gennaura, via Marconi, via Umberto, via Costa e Cocco, le zone interessate alla E.E.P. di Coroddis e Su Tauli, viale L. da Vinci*

CATEGORIA C: (IMPOSTA 40%) *tutte le altre vie dell'abitato*